

REGOLAMENTO INTERZONALE SULL’AFFIDO FAMILIARE ZONE SOCIALI 1 E 7

Con riferimento alla L. n. 184/1983, così come modificata dalla L. 149/2001 e alle Linee di Indirizzo sull’Affido Familiare della Regione Umbria, DGR n. 479 del 28 maggio 2013, si stabilisce la regolamentazione dell’affido familiare secondo i seguenti articoli:

ART. 1

Tipologia dell’affidamento familiare

L’affidamento familiare è uno strumento flessibile che contempla una serie di possibilità che possono essere declinate in base alla natura dei bisogni del bambino e dei tempi di accoglienza, per poter dare risposte diversificate alle esigenze ed alle caratteristiche della famiglia in difficoltà.

- a) **Consensuale:** l’affidamento familiare è disposto dall’ Ufficio della Cittadinanza quando vi sia il consenso della famiglia di origine, del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il progetto di affidamento del minore deve essere comunicato al Giudice Tutelare del luogo che ne esegue il controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento.
- b) **Giudiziale:** l’affidamento familiare, quando manca l’assenso dei genitori o di coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale e qualora il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, viene disposto dal Tribunale per i Minorenni con opportuno provvedimento. L’affidamento familiare può essere altresì disposto dal Tribunale per i Minorenni nel caso di un minore già oggetto di tutela, anche in presenza di consenso dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Con riferimento ai tempi ed alle modalità di accoglienza, l’affidamento può essere:

- **Residenziale (tempo pieno):** quando si reputa opportuno il collocamento del minore in un contesto familiare in grado di provvedere alle sue esigenze. Questo tipo di affido risponde ad una molteplicità di bisogni affettivo-relazionali, educativi e di cura e consente al minore di fare esperienze che favoriscano percorsi evolutivi, mantenendo comunque un senso di appartenenza alla propria famiglia di origine. Questa forma di affido è strumento elettivo nei casi di grave disagio e carenze della famiglia di origine.
- **Diurno (tempo parziale):** quando il minore trascorre con la famiglia/persona affidataria alcune parti della giornata, della settimana o alcuni periodi dell’anno, tra cui sono compresi il fine settimana, periodi di vacanza o periodi limitati di tempo. E’ una forma di affido che si attua in situazioni in cui si manifesta una difficoltà della famiglia di origine a soddisfare alcuni aspetti/bisogni della vita del figlio, senza allontanarlo da casa; in questa forma di affido, infatti, la prossimità territoriale è un elemento che ne facilita la realizzazione.

Art. 2

Proposta di affidamento

La proposta di affidamento eterofamiliare viene presentata formalmente dall’assistente sociale del Comune di residenza del minore, referente della situazione familiare e concordata con l’Equipe per l’Affido Familiare, dopo aver esaminato le difficoltà della famiglia di origine e gli elementi che suggeriscano l’opportuna indicazione di avvalersi dell’istituto dell’affido familiare e la conseguente individuazione di un nucleo o di una persona affidataria.

Art. 3

Affidatari

L'affidamento familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo familiare con o senza figli o presso un persona singola.

Si intende per nucleo familiare anche le coppie conviventi senza vincolo di matrimonio.

L'affidatario deve comunque aver compiuto la maggiore età.

Art. 4

Durata

La durata dell'affidamento deve essere rapportabile al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia di origine del minore. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni su proposta dell'Ufficio di Cittadinanza che ha in carico il minore d'intesa con l'Equipe per l'Affido Familiare, qualora lo sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

Art. 5

Cessazione

L'affidamento familiare cessa con un provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, anche su proposta dell'Ufficio di Cittadinanza che ha in carico il minore d'intesa con l'Equipe per l'Affido Familiare, valutato l'interesse del minore e quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato.

Art. 6

Promozione dell'affido familiare

L'Equipe per l'affido familiare e gli Uffici della Cittadinanza collaborano per l'attuazione di iniziative di promozione e di sensibilizzazione riguardo l'affido familiare al fine di stimolare e far crescere nelle persone singole, coppie e famiglie una cultura e una disponibilità all'accoglienza di minori in situazioni di disagio.

Art. 7

Informazione, preparazione e valutazione delle persone, coppie e famiglie affidatarie

I cittadini interessati all'affido familiare possono rivolgersi per un primo colloquio all'équipe per l'affido familiare presso la sede di riferimento più prossima al Comune di residenza, allo scopo di ricevere tutte le informazioni necessarie per una più chiara comprensione dell'affido familiare.

Per le persone, coppie e famiglie che danno la loro disponibilità e si candidano all'affidamento è previsto un percorso di preparazione e di valutazione svolto dagli operatori dell'équipe finalizzato a definire il loro profilo per un eventuale abbinamento con un minore.

I candidati all'affidamento dopo questo percorso di preparazione e di conoscenza vengono informati in forma scritta dell'inserimento nella Banca Famiglie.

Art. 8

Compiti degli Uffici della Cittadinanza

- Segnalare all'Equipe per l'Affido Familiare, attraverso una relazione scritta la situazione per cui si ritiene opportuno predisporre un progetto di affido;
- Condividere e formulare con gli operatori dell'Equipe per l'Affido Familiare il progetto di affidamento previsto per il minore individuandone le modalità, i tempi di attuazione, le finalità da perseguire e la durata presumibile;
- Far sottoscrivere, nel caso che l'affido sia disposto in modo consensuale, il patto di affidamento tra famiglia di origine e persona/nucleo affidatario come previsto all'art. 14;
 - Inoltrare al Giudice Tutelare una relazione contenente la proposta di affido, per l'opportuna ratifica;
 - Inoltrare al Tribunale per i Minorenni una relazione contenente la proposta di affido;
 - Formalizzare, nel caso di affidamento giudiziale, l'attuazione del provvedimento di affido al Tribunale per i Minorenni;
 - Aggiornare periodicamente sull'andamento del progetto di affido il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni;
 - Elaborare progetti di sostegno psico-sociale a favore del minore e della sua famiglia di origine anche attraverso l'intervento di Servizi di II° livello (SIEE ASL, DSM, SERT, ecc.);
 - Partecipare agli incontri di verifica e coordinamento tra gli operatori dei Servizi coinvolti sull'andamento del progetto di affido;
 - Condividere con l'Equipe per l'Affido Familiare l'entità del contributo economico che sarà disposto in favore della famiglia/persona affidataria nel caso di affido di tipo diurno;
 - Dare comunicazione al Responsabile del Servizio Sociale del Comune di residenza del minore della proposta di avvio del progetto di affido per la stipula della copertura assicurativa del minore in affidamento e per l'erogazione del contributo mensile a favore della famiglia affidataria indicando il tipo di affidamento disposto (residenziale o diurno, consensuale o giudiziale, etero familiare o intra familiare) e la durata prevista;
 - Contribuire e partecipare ad attività promozionali riguardo l'affido familiare per l'implementazione della Banca Famiglie;
 - Comunicare annualmente i dati relativi agli affidamenti intrafamiliari.

Art. 9

Compiti dell'Equipe Territoriale per l'Affido Familiare

- Accogliere la segnalazione della situazione del minore pervenuta a cura degli Uffici della Cittadinanza e rispondere in forma scritta in merito alla segnalazione pervenuta;
- Condividere e formulare con gli operatori degli Uffici della Cittadinanza il progetto di affidamento previsto per il minore individuandone le modalità, i tempi di attuazione, le finalità da perseguire e la durata presumibile;
- Individuare il nucleo o persona affidatari tra le disponibilità presenti nella Banca Famiglie più adeguati a rispondere ai bisogni del minore;
- Fornire supporto per la corretta applicazione delle procedure;
- Fornire sostegno alle famiglie affidatarie per l'intera durata del progetto di affido;
- Verificare, in maniera periodica e coordinata con gli operatori coinvolti, l'andamento del progetto globale in corso;
- Redigere una relazione sull'andamento dell'affido su richiesta degli operatori dell'Ufficio della Cittadinanza ad integrazione della relazione di aggiornamento elaborata dagli stessi;
- Attivare e condurre attività di gruppo di carattere informativo, formativo e di sostegno rivolte a famiglie e singoli che si avvicinano all'affido familiare o che sono coinvolte in un progetto di affido;

- valutare i nuclei familiari o le singole persone che si candidano per l'affidamento familiare;
- raccogliere i dati riguardanti il territorio;
- contribuire e partecipare ad attività promozionali riguardo l'affido familiare per l'implementazione della Banca Famiglie.

Art. 10

Contributo economico in favore della famiglia/persona affidataria per il mantenimento del minore

L'Ente Locale, compatibilmente alle proprie risorse di bilancio, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia/persona affidataria si impegna a corrispondere alla stessa un'indennità mensile per le spese di mantenimento e cura del minore, in relazione alla tipologia di affidamento come di seguito riportate:

- Affidamento residenziale **eterofamiliare (a tempo pieno)**: l'importo del contributo mensile corrisponde alla pensione minima INPS dell'anno di riferimento;
- Affidamento diurno **etero familiare (a tempo parziale)**: l'importo del contributo è stabilito in misura ridotta, in base all'entità e alla natura dell'impegno richiesto alla famiglia/persona affidataria e comunque **non oltre il 60% della pensione minima INPS** dell'anno di riferimento
- In caso di affidamento residenziale **intrafamiliare l'erogazione** e l'entità del contributo è determinato tenendo conto di quanto previsto dal progetto ed in base all'accertamento della situazione economica del nucleo affidatario (**certificazione I.S.E.E.**) così come riportato nella seguente tabella:

ISEE	Ammontare del contributo
ISEE inferiore a 6.000,00 euro	importo pieno come etero
ISEE compreso tra 6.001,00 a 12.000,00 euro	Importo decurtato del 20%
ISEE compreso tra 12.001,00 a 20.000,00 euro	Importo decurtato del 50%
ISEE superiore a 20.001,00 euro	Nessun contributo

Quanto indicato nella presente tabella potrà essere modificato e/o integrato periodicamente su proposta tecnica elaborata dagli Uffici di Piano delle Zone Sociali 1 e 7 adottata dalle rispettive Conferenze di Zona e ratificata dalle singole Giunte Comunali.

CASI DI AFFIDAMENTO PARTICOLARI:

- Nel caso di affidamento di due o più fratelli, l'importo del contributo è ridotto in misura del 30% a partire dal secondo fratello;
- Nel caso di affidamento familiare di minori in età adolescenziale può essere valutata una maggiorazione del contributo economico in relazione al progetto elaborato;
- Affidamento per l'autonomia di giovani adulti: nel caso sia ritenuta opportuna la prosecuzione del progetto di affidamento per sostenere un percorso di autonomia anche dopo il raggiungimento della maggiore età, il contributo economico erogato in favore della famiglia/persona affidataria può essere prolungato in base al progetto concordato con i Servizi fino al compimento del 21° anno di età.
- Accoglienza genitore – bambino: si tratta della forma di affidamento in cui genitore e bambino vengono accolti da una famiglia/persona affidataria all'interno della loro abitazione o in un appartamento autonomo in prossimità di questa. Il nucleo affidatario, supportato dai servizi sociali e sanitari, sostiene le competenze genitoriali promuovendo lo sviluppo della

abilità sociali in un percorso che tende all'autonomia ed all'emancipazione. In questi casi l'importo mensile del contributo economico corrisponde alla pensione minima INPS dell'anno di riferimento, come nel caso dell'affido eterofamiliare di tipo residenziale.

Nel caso di affidamento a tempo pieno del minore presso una famiglia residente in un altro Comune, l'erogazione del contributo economico spetta sempre al Comune di residenza della famiglia di origine, anche nel caso in cui sia stata variata la residenza del minore (nuova iscrizione anagrafica).

Art. 11

Copertura assicurativa

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria il Comune di residenza della famiglia di origine garantisce la stipula di un contratto assicurativo in favore del minore per l'intera durata dell'affidamento, a copertura degli infortuni e dei rischi contro terzi. (danni provocati a persone e cose).

Art. 12

Impegni e diritti della Famiglia di origine

La famiglia di origine si impegna a:

- Concordare con gli operatori dell'Ufficio della Cittadinanza le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore nel rispetto delle sue esigenze e di quelle della famiglia affidataria, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con gli operatori dell'Ufficio della Cittadinanza per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido;
- contribuire, a seconda delle proprie disponibilità economiche, alle spese relative al mantenimento del minore, in base agli accordi con gli operatori di riferimento,
- Rispettare e mantenere quanto concordato con gli operatori di riferimento.

La famiglia di origine ha diritto di:

- ricevere informazioni riguardanti il figlio in affidamento, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- di ricevere sostegno psico-sociale per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido;
- riprendere con sé il minore qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l'affidamento.

Art. 13

Impegni e diritti della Famiglia/Persona affidataria

La famiglia/persona affidataria si impegna a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore in affidamento;

- favorire e sostenere i rapporti del minore con la famiglia di origine in collaborazione con gli operatori dei Servizi di riferimento, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere un costante rapporto con gli operatori che seguono l'affido, informandoli di ogni difficoltà, di eventuali problemi di salute del minore e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.
- ad assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della sua famiglia di origine.

La famiglia /persona affidataria ha diritto di:

- avere informazioni sulle finalità dell'affidamento e di essere coinvolta nelle diverse fasi del progetto;
- ha diritto di essere sostenuta ed accompagnata dagli operatori dell'Equipe per l'Affido Familiare in tutte le fasi in cui si declina il progetto di affido dall'avvio alla sua conclusione;
- ricevere un contributo economico mensile per il mantenimento del minore, svincolato dal reddito.

Art. 14

Patto di affidamento

Nel caso di affidamento consensuale, nella fase precedente l'avvio del progetto di affidamento, la famiglia di origine e la famiglia affidataria sottoscrivono un "Patto di affidamento" predisposto dall'Ufficio di Cittadinanza e dall'Equipe per l'Affido Familiare contenente le modalità organizzative e di svolgimento del progetto di affidamento del minore. Al momento della sottoscrizione del "Patto di Affidamento" la famiglia di origine e la persona/nucleo affidatario vengono informati in merito ai reciproci impegni attraverso la lettura di quanto previsto negli artt. 12 e 13 e viene loro fornito copia del presente Regolamento.

Il "Patto di affidamento" sarà a sua volta sottoscritto dall'operatore dell'Ufficio della Cittadinanza referente della situazione familiare e da un operatore dell'Equipe per l'Affido Familiare.

Ai sottoscrittori del "Patto di affidamento" verrà trasmessa in forma ufficiale dal Comune di residenza della famiglia di origine una copia del documento.